



COMUNE DI ORTUERI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
n. 34 del 17.04.2019

Modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 26.11.2019

Modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 03.08.2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui al titolo 3°, capo 2°, del CCNL 16.11.2022, articoli da 16 a 21, “Disciplina degli Incarichi di Elevata Qualificazione”.
2. Il presente regolamento è stato adottato previa informazione e, a richiesta, confronto con i soggetti sindacali. Le stesse procedure sono previste nel caso di sua modifica.
3. È oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. v) del CCNL Funzioni Locali triennio 2019/2021, la determinazione delle risorse da destinare alla indennità di risultato.

Art. 2 – Istituzione

1. Con gli incarichi di elevata qualificazione viene compensata l’assegnazione di incarichi dirigenziali di cui all’articolo 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000 nel rispetto del vincolo per cui le posizioni di responsabile di struttura apicale sono automaticamente individuate come destinatari degli incarichi in oggetto.
2. Questi incarichi sono conferiti a dipendenti inquadrati nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, se nell’ente ve ne sono in servizio.
3. Possono essere conferiti a dipendenti inquadrati nell’area degli istruttori solamente se, nella stessa articolazione organizzativa, non vi sono dipendenti inquadrati nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni in possesso del profilo professionale richiesto ed a condizione che si dimostri l’utilità per l’ente di tale soluzione in alternativa al conferimento ad interim di tale incarico. In questi casi possono essere conferiti per una sola volta ed essere prorogati solamente nelle more dell’assunzione di un dipendente nell’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni con il profilo richiesto e destinato alla stessa articolazione organizzativa.

Art. 3 - Conferimento

1. La responsabilità di posizione organizzativa è attribuita con decreto del Sindaco sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Natura e caratteristiche dei programmi definiti nel DUP e nel PIAO ovvero negli altri documenti di programmazione generale dell’Ente;
 - b) Requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
 - c) Attitudini in relazione ai programmi da realizzare;
 - d) Esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare.
2. Per la valutazione dei fattori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo si tiene conto dei titoli di studio, dei curricula e, ove disponibili, degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti. Per poter essere destinatari di incarichi di Elevata Qualificazione è necessario che, nel biennio precedente, la valutazione ai fini della erogazione delle indennità connesse alla performance sia stata non inferiore a 80/100 e che nello stesso arco temporale non si è stati destinatari di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto.
3. Il Sindaco, inoltre, conferisce gli incarichi di responsabile di elevata qualificazione nel rispetto dell’articolazione della struttura amministrativa approvata dalla Giunta Comunale e delle attribuzioni di ciascuna struttura organizzativa, tenendo conto della professionalità acquisita dal dipendente nella categoria di inquadramento professionale.
4. La durata dell’incarico di posizione organizzativa è stabilita dal Sindaco nel decreto di

incarico, fino ad un massimo di tre anni.

Art. 4 – Indennità di posizione

1. La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Complessità organizzativa;
 - b) Professionalità;
 - c) Responsabilità;
 - d) Strategicità.

I sotto criteri e i singoli punteggi corrispondenti per la graduazione degli incarichi in oggetto sono contenuti nella tabella A allegata al presente regolamento per costituire parte integrante e sostanziale.

2. La concreta applicazione di tali criteri, con la determinazione del punteggio, è effettuata su proposta del Nucleo di Valutazione o OIV.
3. La graduazione della misura di tale indennità è aggiornata tutte le volte che una articolazione organizzativa sia interessata da modifiche.
4. Per la determinazione della misura della indennità di posizione si fa riferimento al seguente prospetto riportante le fasce all'interno delle quali l'importo della retribuzione di posizione è il medesimo, così come di fianco indicato nella misura massima possibile, in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali:

	Punteggio Totale	Retribuzione di Posizione annua			
		Incarico di EQ per il personale dell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni		Incarico di EQ per il personale dell'area Istruttori	
Fascia A	fino a 60 punti	Euro	5.000,00	Euro	3.000,00
Fascia B	da 61 a 70 punti	Euro	8.000,00	Euro	5.000,00
Fascia C	da 71 a 80 punti	Euro	12.000,00	Euro	7.000,00
Fascia D	da 81 a 100 punti	Euro	18.000,00	Euro	9.500,00

5. Qualora le somme messe a disposizione dall'ente, in applicazione delle disposizioni legislative in materia di vincoli di spesa, non risultassero sufficienti a garantire la copertura finanziaria per l'importo massimo corrispondente a ciascuna fascia, sarà opportuno che la misura dell'indennità sia riproporzionata in maniera equa tra gli incarichi assegnati: la ripartizione dovrà garantire, in ogni caso, che le indennità rientranti nella medesima fascia siano, tra loro, identiche.

Art. 5 - Indennità di risultato

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, c. 4 lett.v) e 17, c. 4 del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019/2022, la misura dell'indennità di risultato è definita dalla contrattazione collettiva in una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.
2. La metodologia per la valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti è contenuta nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

3. Art. 6 - Valutazione annuale

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di E.Q. sono soggetti a valutazione annuale da parte dell'organo di valutazione, in base ai criteri stabiliti nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dalla Giunta Comunale.
2. L'importo della retribuzione di risultato spettante a ciascun titolare di posizione organizzativa è determinato dall'organo di valutazione in base al punteggio attribuito a seguito della valutazione dei risultati delle attività svolte.
3. In caso di valutazione non positiva del Responsabile l'organo di valutazione, prima della sua formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente, con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art. 7 – Remunerazione degli incarichi ad interim

1. Nel caso di conferimento ad interim di un ulteriore incarico di elevata qualificazione, si dà corso alla maggiorazione della indennità di risultato in una misura compresa tra il 15 ed il 25% dei risparmi determinati dalla mancata erogazione della indennità di posizione.
2. La misura di tale maggiorazione è determinata per il 50% in modo direttamente proporzionale alla misura della indennità della posizione conferita e per il restante 50% sulla base della valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 8 – Revoca degli incarichi di EQ

1. La revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, oltre che a seguito di sospensione disciplinare, può essere disposta dal Sindaco per una delle seguenti motivazioni, previo contraddittorio con il dipendente interessato:
 - a) Intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo;
 - b) Valutazione negativa dell'attività svolta.
2. Per intervenuti mutamenti dell'assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sul numero delle posizioni nel settore e/o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.
3. La valutazione è negativa quando è inferiore a 51/100 ed una volta che la stessa sia stata confermata a seguito dell'eventuale contraddittorio richiesto dal dipendente.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed abroga le norme contenute in precedenti atti.
2. Il regolamento è pubblicato all'albo pretorio del Comune e nel link Amministrazione Trasparente, sotto sezione Disposizioni generali – Atti generali.